

nel fatto non la sapevano. Questa, o signori, non è giustizia. Ma, ripeto, quando anche si trattasse di pochi individui, noi dobbiamo serbare la stessa misura tanto per uno come per i ventisette milioni di Italiani. Questa è la mia opinione.

Del resto, la Commissione, la quale ha studiato meglio di me questo schema di legge, saprà provvedervi, od almeno cercherà di aggiungere qualche cosa all'articolo 1, che valga a costituire la pubblicazione di questa legge in modo tale che la presunzione dell'ignoranza non possa neppure immaginarsi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

**INDELLI.** Mi sembra che intorno all'obiezione fatta dall'onorevole Salaris non sarebbe sufficiente la spiegazione data dall'onorevole relatore. Con l'aggiunzione di poche parole si direbbe tutto.

O i titoli esistono, ed accompagneranno le dichiarazioni; o i titoli non esistono, ripetendosi l'esistenza dei diritti d'uso dal possesso, ed allora questo possesso dovrà essere provato. Quindi, invece di dire: corredate dei titoli di giustificazione, si direbbe: corredate dei titoli o della enunciazione delle prove giustificative. Ciò basterebbe per comprendere l'uno e l'altro caso, e sarebbe la legge più chiara. È una proposta che presento sotto la forma di emendamento, e che mi pare potrebbe essere facilmente accettata. Il mio intento è di evitare questioni innanzi ai tribunali, e sono sicuro che anche il Senato troverà quest'aggiunzione semplicissima e piana.

Quanto ai termini della decadenza, io, per verità, non sono coll'onorevole Consiglio nè coll'onorevole Brunetti. Ritengo che i termini della decadenza, trattandosi di una legge così importante quale è quella intesa a prosciogliere i boschi demaniali inalienabili da vincoli debbono essere limitati.

L'unica mia preoccupazione è sulle conseguenze dell'articolo 1 in correlazione con l'articolo 4. Questo articolo è così redatto:

« Art. 4. Ove i diritti di uso siano esercitati o vantati da intiere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

« In questi casi anche la dichiarazione ordinata nell'articolo 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa. »

Ora noi abbiamo dei comunelli di campagna, dei sindaci inesperti e poco vigilantissimi, e faremmo dipendere la esistenza dei dritti d'uso per una intera popolazione, dalla esclusiva vigilanza e operosità dei sindaci dei comuni! Aggiungerei perciò qualche

cosa anche di maggior facilitazione. Nei primi sei mesi di cui parla l'articolo 1, a quei comuni nel cui territorio si trovano dei boschi demaniali dichiarati inalienabili, potrebbero le prefetture essere obbligate a fare una formale ed espressa interpellanza sulla possibile esistenza dei diritti di uso da reclamare. E in questo caso questi comuni sarebbero costretti a rispondere. Ma se farete dipendere la decadenza di questi dritti dall'opera e dalla vigilanza dei sindaci e da certe amministrazioni comunali che noi sappiamo più o meno come sono organizzate, si verificherebbe in più larga scala quello che ha deplorato l'onorevole Brunetti. Farestecede decedere quelle popolazioni da dritti su cui spesso è poggiata la loro esistenza. Voi, avrete un bel condannare queste amministrazioni comunali a cinque o venticinque lire d'ammenda; intanto le popolazioni perderanno i loro dritti.

Proporrei quindi due emendamenti. Per la prima questione dei titoli direi: « corredate dei titoli e dell'enunciazione delle prove giustificative. » Farei poi un'aggiunta in ultimo, e direi « che nei primi sei mesi le prefetture interpellano i comuni nel cui territorio sono posti i boschi demaniali dichiarati inalienabili, se abbiano dei dritti civili a pretendere. »

Queste sono le mie proposte.

**RIGHI, relatore.** A dire il vero mi sembra che il dubbio sorte nell'animo dell'onorevole Indelli sia uno scrupolo piuttosto che la designazione di un vero, pratico, di un effettivo pericolo; in quanto che, come apparisce dal suo ragionamento, egli teme che nel caso in cui la domanda sia stata presentata entro sei mesi alla prefettura, manchevole dei relativi documenti, delle relative prove, questa domanda non possa essere ritenuta efficace, e quindi l'utente possa decadere dalla facoltà di far valere il suo diritto d'uso. Sebbene una parola di più, un emendamento non possa nuocere, parmi però che ogni dubbio svanisca quando consideriamo il disposto dell'articolo terzo, il quale così si esprime: « Ove le parti non possano mettersi d'accordo » (s'intende in appoggio alle prove di cui vanno corredate le domande presentate alla prefettura) « nei primi sei mesi; » in questo caso l'articolo 3 stabilisce: « che la controversia debba essere deferita al giudizio dei tribunati ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria. »

Se l'onorevole Indelli desidera che la cosa sia espressa più chiaramente, si può farlo, ma io crederei che, ogni qual volta le parti vengono ammesse a far valere i propri dritti in sede contenziosa, siano perfettamente libere di poter corredate la propria citazione di tutti quei documenti, di tutti